



**COMUNE DI GENOVA**

**AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO**

**DIREZIONE WELFARE TERRITORIALI**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6/12/2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del bando**

Costituisce oggetto del presente bando l'assegnazione di contributi finalizzati ad iniziative di interesse pubblico, ai sensi della disciplina regolamentare approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, ad oggetto "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune", come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021, nonché della deliberazione di Giunta Comunale del 31 marzo 2011 n. 94 ad oggetto "Linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale n. 90/2010".

Nello specifico del presente bando il Comune offre un sostegno economico a soggetti che abbiano realizzato, nell'anno 2023, attività di socializzazione per persone affette da demenza e loro caregiver residenti sul territorio del Comune di Genova svolte presso i caffè Alzheimer ubicati sul territorio del Comune di Genova, in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e in carico agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della Direzione Welfare Territoriali del Comune.

Il presente bando non riconosce contributi finalizzati alle attività di formazione professionale o di integrazione nel lavoro.

## **Articolo 2**

### **Attività per le quali si può richiedere un contributo**

Le richieste di contributo dovranno riguardare attività di socializzazione per persone affette da demenza e loro caregiver svolte presso i caffè Alzheimer allo scopo di offrire loro opportunità di sollievo e integrazione sociale.

## **Articolo 3**

### **Importo**

L'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione per il sostegno delle attività di cui al presente bando, realizzate nel territorio comunale nel corso del 2023, è pari a un totale di euro 16.000.

Per le attività messe a bando il contributo erogabile a ciascun richiedente non potrà superare il 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e sarà condizionato dal numero delle richieste presentate e considerate valide.

Il contributo massimo erogabile a fronte di una o più richieste non potrà superare l'importo complessivo di euro 9.000,00.

Nel caso in cui l'entità del finanziamento non sia sufficiente alla copertura di tutte le richieste accolte, a ciascun richiedente sarà riconosciuto un contributo inferiore rispetto al massimo erogabile. Tale riduzione sarà calcolata in eguale percentuale per tutti i soggetti ammessi al contributo.

Nel caso in cui le richieste accolte non esauriscano l'intero importo messo a disposizione per i contributi di questo bando, qualora necessario, il Comune utilizzerà detti residui per l'erogazione dei contributi attinenti ad altro ambito di contribuzione.

## **Articolo 4**

### **Periodo di svolgimento delle attività**

Il contributo è riconosciuto per attività di cui all'art. 2 del presente bando realizzate nel periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.

## **Articolo 5** **Soggetti ammissibili**

Il presente bando è rivolto ai seguenti operatori:

- di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della Delibera di Consiglio Comunale n. 90/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021 ovvero:
  - lett. a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune di Genova;
  - lett. b) comitati, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune di Genova o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che, pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale;
- di cui all'art. 4 della legge Regione Liguria 6/12/2012 n. 42 operanti nella realtà sociale genovese, iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento o al registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017.

Tali soggetti devono possedere, all'atto di presentazione della richiesta di contributo e, comunque, per tutta la durata delle attività, i seguenti requisiti:

- aver svolto attività di socializzazione per persone affette da demenza e loro caregiver svolte presso locali adeguati al servizio offerto e alle problematiche dei beneficiari;
- essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale impiegato nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 comma 1 lettera e) del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021.

## **Articolo 6** **Modalità di presentazione della richiesta di contributo**

Le richieste dovranno pervenire in busta chiusa, al Comune di Genova - Archivio Generale e Protocollo, Via di Francia n. 1 (Matitone), piano 9, 16149 Genova, tramite mail ai seguenti indirizzi: [dpsdisabilita.comge@postecert.it](mailto:dpsdisabilita.comge@postecert.it) e [gestionedisabilita@comune.genova.it](mailto:gestionedisabilita@comune.genova.it) **entro e non oltre le ore 12.00 del 22 dicembre 2023**, termine oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione.

Sulla busta, o come oggetto della PEC, dovranno essere apposte le seguenti diciture:

- **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6/12/2012 n. 42 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL'ANNO 2023 ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER ALLO SCOPO DI OFFRIRE LORO OPPORTUNITÀ DI SOLLIEVO E INTEGRAZIONE SOCIALE;**
- la denominazione dell'Ente/soggetto richiedente;

Nel caso di richieste per più tipologie di attività da parte dello stesso soggetto richiedente potrà essere presentata singola domanda con buste differenziate e distinta documentazione.

I soggetti richiedenti dovranno presentare:

- 1) **Manifestazione di interesse (allegato 4.1);**
- 2) **Dichiarazioni requisiti di ordine generale (allegati 4.2 e 4.2 bis);**
- 3) **Relazione illustrativa** delle attività realizzate nell'anno 2023 attraverso una breve descrizione e una puntuale quantificazione delle stesse – massimo 4 pagine – con gli elementi di cui all'art. 7 del presente bando (**allegato 4.3**) corredata da scheda descrittiva;
- 4) **Scheda finanziaria:** prospetto riepilogativo delle spese relative all'anno 2023 effettivamente sostenute, ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 10, riportate per l'intero importo, nonché delle entrate comprensive delle erogazioni da parte di altri enti pubblici, di soggetti privati e di singoli partecipanti (**allegato 4.4**).

**Ai fini dell'erogazione del contributo, si consente ai soggetti richiedenti di integrare l'allegato 4.4 entro il 31 gennaio 2024 presentando ulteriori pezze giustificative non ancora disponibili alla data di scadenza del bando.**

- 5) **Scheda riepilogativa:** compilazione delle colonne evidenziate in verde della scheda di sintesi relativa ai dati ritenuti significativi dal Comune e che andranno a determinare il punteggio per l'assegnazione del contributo (**allegato 4.5**);
- 6) **Scheda dettaglio spese** sostenute corredata dalle pezze giustificative (**allegato 4.6**).

Tutti i documenti sopra indicati devono pervenire debitamente compilati, datati, timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore.

**Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.**

#### **Articolo 7 Descrizione delle attività realizzate**

La relazione illustrativa a sostegno delle attività di cui al precedente art. 6, punto 3, del presente bando dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Resoconto delle attività realizzate;
- b) destinatari delle attività: numero e tipologie dei beneficiari, numero dei soggetti frequentanti (familiari e caregiver) che hanno frequentato il caffè Alzheimer nel 2023;
- c) elenco numerico dei partecipanti, senza iniziali del nome e del cognome, ma con la sola indicazione dell'età e della residenza nel Comune di Genova; totale giorni di partecipazione alle attività per ogni singola persona; indicazione del soggetto segnalante; modalità di ammissione e dimissioni e relative motivazioni.

Il Comune si riserva la facoltà, per effettuare i controlli che riterrà opportuni, di richiedere, anche in una fase successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, i dati anagrafici completi delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi di cui al presente bando. Tali dati, come definiti all'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano di consenso;

- d) numero di giorni annui di apertura del caffè Alzheimer;

- e) caratteristiche degli spazi: ubicazione, locali utilizzati (es.: metratura, numero dei vani, arredi e attrezzature disponibili, dotazione di servizi igienici), sistemi di facilitazione dell'accesso (es.: ascensori, pedane), uso esclusivo o meno dei locali;
- f) modalità di organizzazione delle attività e dei servizi: tipologia attività, cadenza della programmazione (giorni ed orari in cui sono state realizzate), figure professionali coinvolte;
- g) quota a carico dei singoli partecipanti alle attività;
- h) modalità di collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di competenza e con i servizi territoriali della ASL 3 e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio;
- i) modalità di coinvolgimento delle famiglie e dei caregiver;
- j) numero e tipologie di collaboratori e volontari con relative modalità di impiego nelle attività di socializzazione.

## **Articolo 8** **Criteri di valutazione**

Le richieste pervenute per il sostegno delle attività di cui all'articolo 2 del presente bando, corredate di tutta la documentazione prevista, verranno esaminate secondo i criteri specificati nell'allegato 4.5.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; saranno ammesse al contributo le richieste che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti. Il contributo sarà riconosciuto nei limiti dell'importo massimo complessivamente disponibile di cui all'articolo 3.

## **Articolo 9** **Valutazione delle richieste**

Le domande di contributo pervenute, corredate di tutta la documentazione richiesta e complete in ogni loro parte, saranno valutate dall'Unità Operativa Disabilità della Direzione Welfare Territoriali.

L'ufficio utilizzerà, per la valutazione delle richieste, la tabella di cui all'allegato 4.5 del presente bando e attribuirà il relativo punteggio.

Non saranno valutate le domande di erogazione di contributo qualora le attività svolte non siano coerenti con quanto previsto dal presente bando o siano presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5.

**Le domande di erogazione dei contributi potranno essere soggette a richiesta di integrazione e/o chiarimenti o di rigetto ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.**

## **Articolo 10** **Spese ammissibili**

Sono ammissibili al contributo le seguenti tipologie di spesa, purché specificatamente sostenute per le attività svolte (le voci tra parentesi sono a titolo esemplificativo):

- a) costi relativi alla manodopera sostenuti per operatori e per il coordinamento con specifica indicazione della percentuale, rispetto alle ore complessive del contratto di lavoro, dedicata alle attività oggetto del presente bando.

È necessario indicare per ogni lavoratore il CCNL applicato, il ruolo, il livello, il tipo di contratto (TP/PT e TI/TD), l'orario settimanale, la percentuale dedicata all'attività e lo stipendio mensile lordo evidenziando nel documento presentato la cifra sulla quale sono stati fatti i calcoli di imputazione della spesa.

Relativamente ai volontari saranno ammesse solo le spese documentate e per un massimo di euro 150,00 al mese (media di euro 5,00 al giorno);

- b) utenze usufruite dai beneficiari nell'anno 2023 (luce, acqua, gas e gasolio da riscaldamento) relativamente ai locali asserviti alle attività, altre utenze (telefono, collegamento internet). In questi casi dovranno essere quantificate le spese relative ai consumi del 2023 e le stesse dovranno essere divise per l'incidenza dell'attività (percentuale di utilizzo della struttura per le attività in oggetto e numero complessivo di giorni di attività).

Le tasse e i tributi (es: TARI) non sono spese ammissibili;

- c) acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica (computer, fotocopiatrici, altre strumentazioni). Deve essere dichiarato che le strumentazioni indicate sono state utilizzate per le attività in oggetto e in che percentuale rispetto ai costi indicati;
- d) spese per attività esterne (biglietti per musei, teatri, cinema, gite);
- e) spese per attività di laboratorio (cancelleria, materiali diversi, ecc.);
- f) spese per attività di piccolo ristoro (merende) consumato all'interno del Centro;
- g) costi di manutenzione ordinaria calcolati esclusivamente per i locali utilizzati per le attività. (non sono ammesse le spese per le manutenzioni straordinarie quali, ad esempio, l'adeguamento e/o sostituzione degli impianti o la sostituzione degli infissi, ecc.);
- h) spese di pulizia e/o sanificazione legate alla emergenza Covid-19 e/o da qualsiasi altra emergenza che possa sopraggiungere.

Le spese dovranno essere rendicontate utilizzando l'allegato 1.6 al quale dovranno essere allegate le pezze giustificative di tutte le spese dichiarate, chiare e leggibili, dove su ognuna dovranno essere evidenziati gli importi delle spese sostenute e i periodi di riferimento.

Per quanto riguarda gli eventuali scontrini fiscali potranno essere accolti quali pezze giustificative solo se pinzati su foglio A4 o fotocopiati e accanto a ogni voce di spesa sia indicato il motivo dell'acquisto ovvero l'attività per la quale detto acquisto è stato effettuato.

Non saranno ammesse al finanziamento spese non direttamente riconducibili alla gestione delle strutture, spese non dettagliate come indicato nel presente articolo e spese rendicontate su pezze giustificative non leggibili.

## **Articolo 11** **Erogazione del contributo**

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranche, nei limiti dell'importo rendicontato ed effettivamente riconoscibile secondo quanto indicato nell'allegato 4.7.

## **Articolo 12** **Obblighi del beneficiario**

Il Soggetto beneficiario del contributo:

- si impegna ad accettare le condizioni di cui al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021;
- si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e dei relativi allegati a corredo;
- dichiara di aver realizzato le attività indicate nel rispetto della normativa vigente;
- dichiara di aver stipulato idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile relativamente al personale anche volontario e agli utenti secondo la normativa vigente;
- si impegna a pubblicizzare l'erogazione del contributo da parte del Comune di Genova tramite l'affissione di una targa che riporti la menzione ed il logo dell'Ente su tutti gli eventuali strumenti divulgativi delle attività (brochure, sito, social network).

Nel primario interesse della tutela delle persone con disabilità e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il soggetto beneficiario del contributo valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano nelle strutture a contatto con le persone con disabilità, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta.

#### **Art. 13**

#### **Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati**

Il Comune può verificare che le attività e le iniziative realizzate e dichiarate siano state svolte nel rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 12.

#### **Art. 14**

#### **Condizioni generali di concessione dei benefici**

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 commi 1 e 2 del “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021:

- a) il Comune resta in ogni caso estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi;
- b) il Comune non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione delle iniziative finanziate.